



Prot. N. 10363/ 2010

## **Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

**OGGETTO: COMUNE DI SANT'IPPOLITO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - IN MERITO AL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. IN LOCALITA' PIAN DI ROSE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA**

**AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1400 del 20/10/2008 con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

## **Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Sant'Ippolito, quale autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot. n. 72011 del 03/11/2009, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla proposta di Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.), in variante al vigente PRG, inerente una nuova area edificabile ubicata in località Pian di Rose.

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
2. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
3. A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 3 di Fano;
4. Corpo Forestale dello Stato;
5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2. Uso e Tutela del Suolo – Attività estrattive – Bonifica
6. Regione Marche – Servizio Ambiente - P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

**Visto** il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. n. 72011 del 03/11/2009, che si allega come parte integrante della presente determinazione (All.1);

**Visti** gli elaborati presentati in allegato al rapporto preliminare, tutti depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica- Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale.

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Preso Atto** che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche .

## **Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

**Visto** e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 72011/09 del 08/02/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

### **“1. PREMESSA**

Ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica il piano in oggetto, in variante al vigente PRG del Comune di Sant'Ippolito, è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 s.m.i. che si cita integralmente: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*. Il piano proposto, infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda un' area comunale di limitata estensione che ricade in un sito designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), denominato “Tavernelle sul Metauro” con cod. IT5310028, e pertanto necessita di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 s.m..

In base all'art 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per gli strumenti urbanistici generali comunali, nonché per le loro modifiche, è la Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dal Servizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale-VIA-VAS.

Con nota prot. n. 4256 del 23/10/2009, recante timbro di posta in arrivo del 30/10/09 e acquisita agli atti con prot. n. 72011del 03/11/09, il Comune di S. Ippolito (in qualità di autorità procedente) ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) la richiesta per la verifica di assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'art. 12 del decreto 152/06 e s.m.i., relativamente alla proposta di Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) in variante al vigente PRG, inerente una nuova area edificabile ubicata in località Pian di Rose.

Contestualmente alla richiesta sopra citata, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare – redatto dal Responsabile dell'U.T.C., Dott. Michele Calderigi;
- 2) Allegato al rapporto preliminare: Scheda di sintesi;
- 3) Valutazione d'Incidenza;
- 4) Tav. 1 – stralcio carta catastale-stralcio carta regionale-stralcio P.R.G.-planimetria generale stato di fatto;
- 5) Tav. 2 – individuazione della zona oggetto di intervento in rif. alle aree ZPS e SIC;
- 6) Tav. 9 – impianto di fognatura;
- 7) Tav. 15 – impianto idrico;
- 8) Tav.R2 – relazione fotografica;
- 9) CD contenente copia informatica degli elaborati sopra elencati.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 75300 del 18/11/2009, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- 1) Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;

## Determinazione n. 354 del 12/02/2010

- 2) Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
- 3) A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 3 di Fano;
- 4) Corpo Forestale dello Stato;
- 5) Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2. Uso e Tutela del Suolo – Attività estrattive – Bonifica
- 6) Regione Marche – Servizio Ambiente - P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- 7) Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

In data 01/12/2009, con nota prot. 76152 del 20/11/09 questa Amministrazione ha trasmesso il rapporto preliminare e la relativa documentazione agli SCA sopra elencati per l'acquisizione del parere, di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

### 2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **Il Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 82227 del 18/12/2009 ha espresso il seguente parere:

*“ Premesso che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato, da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), al fine di verificare la compatibilità del Piano in esame con la matrice ambientale di competenza.*

*Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale (comprese le aree di pertinenza idraulica) e ambiente ripariale.*

*Preso atto che il Piano di Edilizia Economico Popolare si estende 10.900 mq e si localizza in un'area classificata dal vigente strumento urbanistico come “Zona Agricola E”. Il suddetto Piano prevede, in particolare, l'insediamento di tipologie edilizie mono o bifamiliari indipendenti con possibilità di ricorrere anche all'accorpamento di più lotti per la realizzazione di fabbricati a schiera con edifici contenenti non più di sei unità in duplex o simplex.*

*Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..*

*Considerato che il suddetto PEEP ricade in un ambito antropizzato, delimitato a Nord da una cava di ghiaia e a Sud dalla viabilità comunale, e non è interessato dalla presenza di ambiti censiti dal PAI regionale, è parere di questo Servizio che il Piano in esame, in considerazione della sua ubicazione ed estensione, non possa avere impatti significativi sulla matrice ambientale di competenza, tali da richiederne l'assoggettabilità a VAS.*

*Si fa comunque presente che la predetta variante dovrà essere sottoposta, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, al parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio. Nell'ambito del rilascio del suddetto parere, lo scrivente Servizio potrà formulare, se del caso, adeguate prescrizioni per l'attuazione della previsione urbanistica, al fine di limitare possibili e localizzati effetti indotti sulle matrici ambientali interessate.”*

- **Il Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive - Bonifica della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota prot. n. 83267 del 23/12/2009, ha espresso il seguente parere:

*“In relazione alla Verifica di cui all'oggetto si rileva innanzitutto che, in linea generale, il Comune di S.Ippolito non è interessato in alcuna parte del proprio territorio dal Vincolo Idrogeologico così come originariamente imposto dal R.D.L. 3267/1923. Tale vincolo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, è invece esteso a tutte le aree classificabili come bosco ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) della suddetta legge.*

*Dall'esame degli elaborati e della Scheda di Sintesi allegata al Rapporto Preliminare prodotti dal Comune di S. Ippolito, emerge che nell'area di intervento è presente un noceto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) della L.R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale” non rientrerebbe nella definizione di bosco (definizione di bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per*

## Determinazione n. 354 del 12/02/2010

cento, .....(Omissis..... Non costituiscono .....Omissis.....gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno.....Omissis.....).

A tale proposito lo scrivente SCA rileva due specifiche osservazioni.

1. La prima osservazione è relativa alla natura delle risorse economiche a suo tempo impiegate per la messa a dimora del noceto (che ha un'età stimabile di 10-15 anni). Infatti, se esso fosse stato impiantato utilizzando di finanziamenti pubblici (Nazionali o Comunitari) dovranno essere verificati i vincoli di destinazione d'uso apposti sull'appezzamento e la loro durata, in quanto essi potrebbero essere ostativi al suo espianto.
2. La seconda osservazione è invece relativa alle caratteristiche del noceto rispetto alla definizione di bosco. Infatti, anche se, come in precedenza detto, gli impianti di arboricoltura da legno non sono in generale considerati bosco, la loro definizione è riportata all'art. 2 comma 1 lett. e) della L.R. 6/2005 che recita "Impianto di arboricoltura da legno: un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa". Da tale definizione emerge che le caratteristiche identificative da rispettare sono la "specializzazione", cioè la pressochè esclusiva presenza di essenze arboree che costituiscono l'impianto, la loro prevalente coetaneità, il sesto d'impianto regolare e l'applicazione di ricorrenti cure colturali, al fine della produzione di legname economicamente redditizia. D'altra parte, la valutazione di incidenza riporta invece che l'impianto è stato a suo tempo abbandonato e quindi, data l'assenza di cure colturali, si è ricolonizzato con una vegetazione naturale pioniera formata in prevalenza da Robinia pseudoacacia e rovo. Tutto ciò, come riportato a pag. 10, ha come conseguenza che l'impianto "non presenti più le caratteristiche idonee all'utilizzazione dei tronchi per la realizzazione di assame". Pertanto, sulla base della predetta analisi, emerge che il noceto non ha più le caratteristiche di impianto da legno previste dalla Legge Forestale Regionale, non ultima la finalità produttiva e, in seguito all'abbandono, ha assunto invece le caratteristiche di bosco e quindi, automaticamente, è interessato dai vincoli previsti dagli articoli 11 e 12 della stessa L. 6/2005.

In relazione alle suddette osservazioni si prescrive al Comune di S. Ippolito quanto segue:

- a) Il Comune dovrà innanzitutto verificare la natura delle risorse economiche a suo tempo impiegate per la messa a dimora del noceto. Infatti, come già detto, se fossero stati impiegati finanziamenti pubblici (Nazionali o Comunitari) potrebbero sussistere sull'area vincoli di destinazione d'uso potenzialmente ostativi all'espianto.
- b) Dato che la formazione arborea presente nell'area interessata dall'intervento, sulla base di quanto riportato nella Valutazione d'Incidenza e delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1) della L.R. 6/2005, è da ritenersi a tutti gli effetti bosco e che peraltro, ai sensi dell'art. 12 della L. 6/2005, le riduzioni di superfici boscate sono consentite, con compensazione ambientale, nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità, qualora la lottizzazione convenzionata P.E.E.P. rientrasse in questa tipologia di intervento, da attestarsi attraverso uno specifico atto di Pubblica Utilità di competenza del Consiglio Comunale, il Comune potrà attuare la variante richiedendo poi al servizio 4.2, nell'ambito della fase esecutiva degli interventi di progetto, le specifiche autorizzazioni relativamente al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e alla riduzione di superfici boscate con compensazione (art. 12 della L.R. 23/02/2005 n. 6). In tale ambito, considerata anche l'ubicazione dell'area interessata dalla variante, prossima ad una cava in fase di chiusura di proprietà della ditta TRAS.CA., previo specifico accordo tra il Comune di S. Ippolito e al ditta TRAS.CA., e al fine di un'ulteriore mitigazione paesaggistica, si suggerisce di eseguire detto rimboschimento (o parte di esso), nell'ambito dell'attività di recupero morfologico della Cava."

- **L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 3 di Fano**, con nota prot. 376 del 12/01/2010, recante timbro di posta in arrivo del 15/01/2010, acquisita agli atti con prot. 3106 del 19/01/2010, ha espresso il seguente parere:

*"In riferimento alla Vs. richiesta di parere.....omissis .....si comunica che il parere richiesto non può essere espresso in quanto le questioni poste riguardano tematiche di carattere prettamente ambientali per le quali il nostro Servizio non ha dirette competenze.*

*Questo Servizio provvederà ad esprimere il competente parere igienico-sanitario qualora venga presentato il progetto di Lottizzazione. Si ritiene fin d'ora doveroso segnalare comunque le seguenti criticità in relazione all'area oggetto di lottizzazione:*

- *Dovranno essere messi in opera idonei sistemi per limitare l'eventuale diffusione di cattivi odori o aerosol derivanti dall'impianto di depurazione posto nelle vicinanze della lottizzazione;*
- *I lavori di sistemazione della cava posta a ridosso della lottizzazione dovranno essere completati prima dell'avvio della lottizzazione.*

## Determinazione n. 354 del 12/02/2010

*Si segnala infine la necessità che la Lottizzazione venga collegata all'acquedotto comunale ed all'impianto di depurazione tramite fognatura dinamica comunale."*

- **La Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali-** con nota prot. 30399 del 15/01/2010, recante timbro di posta in arrivo del 21/01/2010, acquisita agli atti con prot. 5024 del 25/01/2010, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 2/VAA\_08 del 13/01/2010 con il quale ha espresso il seguente parere:

*"...DI ESPRIMERE in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) ai sensi del paragrafo 1.3 della DGR n.1400/2008, nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e di cui al paragrafo 2.2 della DGR 1400/2008, in merito al Piano di Edilizia Economico Popolare in Loc Piani di Rose – Comune di Sant'Ippolito (autorità competente ai fini VAS Provincia di Pesaro e Urbino) il proprio parere, come di seguito specificato:*

*sulla base dell'analisi della documentazione presentata e degli approfondimenti effettuati, per quanto di propria competenza, si ritiene che in virtù della tipologia, della localizzazione e delle dimensioni della proposta di Piano in oggetto, non possano derivare effetti negativi significativi sull'ambiente dall'attuazione dello stesso e che pertanto **non sia necessario assoggettare tale Piano alla procedura di VAS**; in relazione alla presenza del noceto, si suggerisce alla Provincia:*

- *di verificare se il noceto costituisce superficie boschiva ai sensi della l.r. n.6/2005 e quindi se sussiste la necessità di richiesta di autorizzazione al taglio per la riduzione della superficie boschiva;*
- *di tenere conto in ogni caso delle funzioni ecologiche assolte dal noceto e quindi di limitarne la riduzione e la frammentazione, eventualmente modificando il piano in modo tale da assegnare almeno a parte dell'attuale formazione vegetale la funzione di verde pubblico.*

***DI RILEVARE** che per il piano in oggetto, con Decreto del Dirigente di PF n. 127/VAA\_08 del 27/11/2009 è stato già rilasciato il previsto parere per la procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR n. 357/1997 e che pertanto si applicano le prescrizioni in esso previste. ...."*

Non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche .

### 3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

Il Piano in oggetto, in variante al vigente PRG del Comune di Sant'Ippolito, riguarda un'area sita in località Pian di Rose, lungo via d'Inghilterra, distinta al Catasto terreni al Foglio 1 mappali 163 e 159 (parte), avente una superficie complessiva di circa 10900 mq.

Il terreno in oggetto è identificato dal vigente PRG come "Zona Agricola E" e risulta ubicato in prossimità del tracciato della superstrada Fano-Grosseto e a confine con una cava in fase di recupero.

L'area ricade all'interno della ZPS IT5310028 *Tavernelle sul Metauro*, mentre risulta esterna all'omonimo SIC esistente nei pressi di tale zona, come indicato nella Tav. 2 presentata con il rapporto preliminare.

L'area, inoltre, ricade all'interno dell'ambito di tutela paesaggistico discendente dalla Legge Galasso (L.431/85), ovvero all'interno della fascia di 150 metri della sponda destra del fiume Metauro.

La proposta di variante prevede la realizzazione di una piano di lottizzazione convenzionato regolato dalla legge 167/1962 e s.m.i. su un'area di proprietà comunale da destinare a "zona C per Edilizia Convenzionata". La scelta della trasformazione urbanistica dell'area è determinata dalla volontà della Amministrazione Comunale di Sant'Ippolito di immettere sul mercato aree edificabili a prezzo calmierato per favorire l'accesso alla casa alle famiglie a basso reddito.

## Determinazione n. 354 del 12/02/2010

I dati quantitativi ed i parametri urbanistici risultano i seguenti:

Superficie Territoriale	(St)	10.900 mq
Indice di utilizzazione territoriale	(Ut)	0.25 mq/mq
Superficie edificabile		2.725 mq
Altezza massima degli edifici	(Hmax)	7,50 ml
Distanza minima dai confini	(DC)	5,00 ml.
Destinazioni d'uso:		residenza

### 3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Dai contenuti degli elaborati presentati e da quanto espresso nei pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale, di cui al predente paragrafo 2), in particolare dal Servizio 4.2 di questa A.P. e dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche, si evince che lo stato attuale dell'area in esame, caratterizzato dalla presenza di un noceto in stato di abbandono, rappresenta un fattore di criticità ai sensi della normativa forestale vigente.

Il superamento degli elementi ostativi all'attuazione degli interventi, dunque, sarà vincolante rispetto all'approvazione definitiva della variante urbanistica.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità a VAS della variante in esame, considerata la tipologia del piano e le sue dimensioni, visti i pareri espressi dagli SCA questo ufficio ritiene che non siano presenti elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**Tuttavia, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- a) **relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà ottemperare alle prescrizioni richieste dagli stessi. In particolare il superamento delle criticità evidenziate nel parere espresso dal Servizio 4.2 di questa Amministrazione Provinciale risultano vincolanti per l'approvazione definitiva della variante urbanistica e per l'attuazione degli interventi previsti;**
- b) **l'assetto planimetrico del piano dovrà essere rivisto in relazione alla distribuzione degli spazi destinati a verde pubblico. Tali aree sono state localizzate ai margini del comparto risultando, in alcuni casi, addirittura inaccessibili. Gli spazi destinati al verde pubblico dovranno risultare accessibili e funzionali alla fruibilità dei residenti;**
- c) **In accordo con quanto suggerito dal Servizio 4.2 nel parere sopra riportato, dovrà essere verificata l'opportunità di effettuare l'eventuale compensazione della superficie boscata, di cui all'art. 12 della L.R. 23/02/2005 n. 6, nell'ambito dell'area di cava limitrofa al piano e in fase di chiusura, previo specifico accordo tra il Comune di S. Ippolito e la ditta che esercita l'attività estrattiva, al fine di preservare la funzione ecologica dell'attuale noceto e di mitigare l'impatto degli interventi.**

### 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.,**

## **Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

**condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente al parere espresso dallo SCA, riportato nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda infine che la Corte Costituzionale con sentenza 30 dicembre 2009 n. 340 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,.

Si invita pertanto l'A.C. a riadottare la variante ai sensi della L. 167/62 o ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.”.

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

### **D E T E R M I N A**

**I) Di escludere, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Piano di Edilizia Economico Popolare in variante al vigente P.R.G., del Comune di Sant'Ippolito indicato in oggetto, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- a) relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 72011/09 del 08/02/2010, il Comune dovrà ottemperare alle prescrizioni richieste dagli stessi. In particolare il superamento delle criticità evidenziate nel parere espresso dal Servizio 4.2 di questa Amministrazione Provinciale risultano vincolanti per l'approvazione definitiva della variante urbanistica e per l'attuazione degli interventi previsti;**
- b) l'assetto planimetrico del piano dovrà essere rivisto in relazione alla distribuzione degli spazi destinati a verde pubblico. Tali aree sono state localizzate ai margini del comparto risultando, in alcuni casi, addirittura inaccessibili. Gli spazi destinati al verde pubblico dovranno risultare accessibili e funzionali alla fruibilità dei residenti;**
- c) in accordo con quanto suggerito dal Servizio 4.2 nel parere sopra riportato, dovrà essere verificata l'opportunità di effettuare l'eventuale compensazione della superficie**



## **Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

**boscata, di cui all'art. 12 della L.R. 23/02/2005 n. 6, nell'ambito dell'area di cava limitrofa al piano e in fase di chiusura, previo specifico accordo tra il Comune di S. Ippolito e la ditta che esercita l'attività estrattiva, al fine di preservare la funzione ecologica dell'attuale noceto e di mitigare l'impatto degli interventi.**

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente al parere espresso dallo SCA, riportato nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 72011/09 del 08/02/2010, il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- c) Si ricorda infine che la Corte Costituzionale con sentenza 30 dicembre 2009 n. 340 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133..  
Si invita pertanto l'A.C. a riadottare la variante ai sensi della L. 167/62 o ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Sant'Ippolito, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 ess.mm.ii. e dalla DGR 1400/2008.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
2. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
3. A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 3 di Fano;
4. Corpo Forestale dello Stato;
5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2. Uso e Tutela del Suolo – Attività estrattive – Bonifica
6. Regione Marche – Servizio Ambiente - P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

**Determinazione n. 354 del 12/02/2010**

- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF\MP\up  
1421VAS\09Vas\0901Si0204

Dirigente Servizio 4.1  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO